

**COMUNE DI CARINARO**  
**Provincia di Caserta**

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

**Parere n. 10 del 19.05.2025**

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 13.05.2025:  
**“APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027”**

Il sottoscritto **Francesco Puca, Revisore Unico dei Conti**, nominato con delibera consiliare n. 09 del 27/03/2023, esecutiva, ricevuta in data 29.05.2024 la proposta di cui in oggetto

**Visti:**

- il DPR 30 giugno 2022 n. 132 Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4 e 5 che definiscono contenuti del PIAO;
- La Circolare n. 2/2022 dell'11 ottobre 2022 del Dipartimento della Funzione pubblica contenente le Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);

**Dato atto che:**

- Il Comune di Carinaro ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, il PIAO viene redatto in forma semplificata;

**Considerato:**

- che nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, predisposto dall'Ente e sottoposto alla approvazione della Giunta Comunale, nella sezione 3 sottosezione 3.3 è riportata la Programmazione triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2025-2027;
- **tale nuova programmazione – adottata dopo l’approvazione del rendiconto 2024 – integra e sostituisce quella precedentemente adottata con delibera di G.C. numero 1 del 09.01.2025;**
- la propria competenza solo in riferimento alla sezione 3 sottosezione 3.3, ai sensi dell'art. 239 del Tuel;

**Visti:**

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 6, D.Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo"*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
  - *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale è [...]";*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

**preso atto che:**

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

**richiamati:**

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. .... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)"*;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *"per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over";*

**considerato** che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. 1 comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal già menzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

**Preso atto che**, in relazione a suddetto DM del 17.03.2020:

1. il Comune di Carinaro (con abitanti al 31.12.2023 pari a 7.203), come da Tabella 1 DPCM citato, si colloca in **fascia demografica "e"** che individua un *valore soglia* di incremento occupazionale teorico dato dal rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, pari al **26,90%**;
2. il rapporto tra la spesa complessiva del personale del 2024 del Comune di Carinaro (al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'Irap) e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati (al netto del FCDE) è pari al **20,59%** - come rilevato nell'allegato A alla proposta di delibera – e dunque al di sotto del *valore soglia* indicato in Tabella 1;
3. il più volte citato DPCM prevede in sede di prima applicazione e sino al 31.12.2024, in Tabella 2, il valore percentuale di incremento massimo della spesa annuale del personale a tempo indeterminato del 2018, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, *sempre in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio*;
4. la **spesa del personale** (al netto delle voci escluse) **del 2018** è pari ad euro **696.771,93**;
5. l'**incremento massimo** di tale **spesa** è per il **2025 del 21%**;
6. la **quota di capacità assunzionale**, come *incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - Enti virtuosi*, in applicazione del DM 17/03/2020 ammonta ad euro **146.322,11** (allegato A);

**Visti**

1. Il prospetto di calcolo – *Spese a regime piano occupazionale 2025/2027* – prevede il seguente potenziamento della struttura comunale attraverso l'incremento orario per alcuni dipendenti part time ed alle progressioni tra aree ex art. 52, comma 1-bis, D. Lgs. 165/2001;

<b>Incrementi e progressioni interne</b>	<b>n. dipendenti</b>	<b>Retribuzione</b>	<b>Contributi carico ente</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Incremento orario di ulteriori 288</b> ore mensili complessive per n. 21 dipendenti ex LLSSUU stabilizzati area Operatori ed area Operatori Esperti	21	39.087,36	12.625,24	51.713,34
<b>Progressione Verticale (da ex ct. B a ex Cat. C) Area tecnica ed amministrativa</b>	2	5.109,78	1.400,08	6.509,86
<b>Progressione verticale (da ex cat. A a ex Cat. B) Area Amministrativa</b>	2	1.519,48 €	416,34 €	1.935,82 €
<b>TOTALE Incrementi e progressioni</b>				<b>60.159,02 €</b>
<b>Assunzioni esterne</b>				
Assunzione area Amministrativa AA.GG. Cat. Ex D1 Part. Time 66,66%	1			<b>21.275,27</b>
<b>TOTALE SPESA DEL PERSONALE IN INCREMENTO PREVISTA NEL 2025</b>				<b>€ 81.434,29</b>
<b>TOTALE SPAZI ASSUNZIONALI DA POTER UTILIZZARE ENTRO IL 31.12.2025</b>				<b>478.098,49 €</b>
<b>Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2025</b>				<b>1.087.308,79 €</b>
<b>Spesa Personale complessiva prevista nel 2025 al netto delle spese escluse</b>				<b>738.940,00</b>
<b>Spesa personale max ammissibile nel 2025 per il contenimento della media triennio 2011-2013</b>				<b>828.485.09 €</b>

**Tenuto conto che** la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità contrattuale gli Enti che:

- abbiano conseguito, nell'anno precedente, il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come previsto dall'art. 1, comma 723, lett. e), Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);
- abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;
- abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento alla media 2011/13 (art. 1 comma 557 e seguenti della legge 296/2006);
- abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- dell'approvazione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165) avvenuto con delibera di giunta comunale n.07 del 10/02/2022, valevole per il triennio 2022/2023/2024;

- tale programmazione adottata dopo l'approvazione del rendiconto 2024, sostituisce quella precedentemente adottata con delibera di G.C. numero 1 del 09.01.2025;

**esprime**

alla luce anche dei pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dei rispettivi responsabili, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 e dell'art. 4, comma 2, D.M. 17/03/2020, **parere FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale di cui in oggetto, limitatamente alla **Sez.3.3 del P.I.A.O Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2025/2027.**

Si **raccomanda**, inoltre, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2025-2027 venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio, anche in funzione degli obblighi recati dall'art. 3, Legge n. 68 del 1999.

Si **rammenta**, infine, che ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L. 80/2021 ciascuna Amministrazione pubblica il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno o comunque entro 30 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione, nel proprio sito internet istituzionale e lo invia al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

Carinaro 19.05.2025

**Il Revisore Unico dei Conti  
Dr. Francesco Puca**

